

A: CRESS-UDG

Da: A: GAB Archivio Gabinetto
Inviato: mercoledì 24 marzo 2021 13:18
A: A: CRESS-UDG
Cc: A: GAB Segr. Capo Gabinetto
Oggetto: DEC 103
Allegati: DEC103_VIP_3639_PARERE-CTVA_N_3057.pdf; DEC103.pdf; DEC103_VIP_3639_Parere_ISS.pdf; DEC103_VIP_3639_Parere_MIBACT.pdf


Categorie: Categoria rossa

RITIRARE DOCUMENTAZIONE ORIGINALE

DEC 103 - compatibilità ambientale relativo al progetto "Terminale GNL nel Porto Canale di Cagliari - Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL, localizzato nel Comune di Cagliari" - proponente Sardinia LNG s.r.l. (già ISGAS Multiutilities S.p.A.).

In base all'ordine di servizio N. 1/2018 del 24 agosto 2018 a firma del Capo di Gabinetto prof. Avv. Pier Luigi Petrillo, i decreti registrati dagli organi di controllo devono essere trasmessi all'Ufficio di Gabinetto per la conservazione presso l'archivio di di Gabinetto, ad eccezione dei provvedimenti in materia di VIA e AIA

CODICE SEGRETERIA CAPO GABINETTO: 90





Il Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

VISTO il decreto legislativo 16 luglio 2017, n. 104, e, in particolare, il regime transitorio di cui all'articolo 23, comma 1;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 da Isgas Energit Multiutilities S.p.A. con nota prot. n. 101 del 13 giugno 2017, acquisita al prot. n. 14350/DVA del 19 giugno 2017, successivamente integrata con note del 19 giugno 2017 e del 30 giugno 2017, acquisite, rispettivamente, al prot. n. 14694/DVA del 22 giugno 2017 e prot. n. 15405/DVA del 3 luglio 2017, per il progetto di un "Terminale GNL nel Porto Canale di Cagliari - Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL, localizzato nel Comune di Cagliari";

RITENUTO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 1) dell'allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, "terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto", per le quali, ai sensi del citato articolo 23, il proponente presenta altresì la valutazione dell'impatto sanitario;

VISTA la pubblicazione sui quotidiani "La Repubblica" e "La Nuova Sardegna" e sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 19 giugno 2017, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

VISTE le note prot. DVA/18136 del 1° agosto 2017 e DVA/15977 del 21 giugno 2019, con le quali è stato chiesto all'Istituto Superiore di Sanità un parere in merito alla documentazione di valutazione dell'impatto sanitario complessivamente fornita dal proponente;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente con prot. n. 162 del 2 novembre 2018, acquisita con prot. DVA/24693 del 5 novembre 2018;

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 19 novembre 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa ai fini della consultazione del pubblico;

CONSIDERATO che il progetto:

- a) è localizzato nel Comune di Cagliari;
- b) prevede la realizzazione di un terminale GNL caratterizzato da una struttura in banchina per la connessione e lo scarico del GNL dalle navi metaniere, un complesso di tubazioni criogeniche per il trasporto del fluido nella zona di impianto, e un sistema di stoccaggio, pompaggio e rigassificazione di una parte del GNL stoccato, più una stazione per il filtraggio, la misura e l'odorizzazione del gas naturale per l'immissione nelle reti di trasporto;

VISTE le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che sono state considerate nel parere n. 3057 del 5 luglio 2019 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTE le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna inviate con note dell'Assessorato ai trasporti prot. 9803 del 20 ottobre 2017, dell'Assessorato ambiente prot. 19474 del 19 settembre 2017, prot. 20451 del 2 ottobre 2017, prot. 21794 del 18 ottobre 2017, prot. n. 26318 del 12 dicembre 2017, prot. 24865 del 22 novembre 2018 e prot. 1558 del 23 gennaio 2019;

PRESO ATTO che con nota prot. 149/2018 del 10 ottobre 2018, acquisita in pari data con prot. DVA/22658, la ISGAS Multiutilities S.p.A. ha chiesto l'intestazione dell'istanza di VIA relativa al progetto in argomento alla Sardinia LNG s.r.l., con sede in Cagliari, via Italia 167 – C.F. e P.I. 03699930925 – REA CA 291159 ed ha evidenziato le motivazioni per le quali ritiene opportuno tale nuova intestazione e fornito informazioni circa l'assetto societario della Sardinia LNG s.r.l.;

VISTA la nota prot. DVA/26841 del 28 novembre 2018 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, considerata la sopra citata richiesta della ISGAS Multiutilities S.p.A., ha comunicato alla stessa ed ai soggetti interessati che l'istanza di valutazione dell'impatto ambientale relativa al progetto in argomento è da

intendersi come presentata dalla Sardinia LNG s.r.l. e che a questa saranno intestate le determinazioni riconducibili al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

VISTA la nota del 25 gennaio 2018, acquisita con prot. DVA/1779 del 25 gennaio 2018, con cui il proponente ha trasmesso il Nulla Osta di Fattibilità prot. 1017 del 24 gennaio 2018 rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale della Sardegna, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali n. 3057 del 5 luglio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. 35244 del 2 dicembre 2020, acquisita con prot. MATTM/100634 del 20 dicembre 2020;

AQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali dell'Istituto Superiore di Sanità prot. generale AOO-ISS-0021714 del 16 luglio 2019, acquisto con prot. DVA/18437 del 17 luglio 2019;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali n. 3057 del 5 luglio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 92 pagine;
- b) il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 35244 del 2 dicembre 2020 costituito da n. 35 pagine;
- c) parere positivo con condizioni ambientali dell'Istituto Superiore di Sanità prot. generale AOO-ISS-0021714 del 16 luglio 2019, costituito da 4 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di un "Terminale GNL nel Porto Canale di Cagliari - Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL", localizzato nel Comune di Cagliari, proposto dalla Sardinia LNG s.r.l., con sede in Cagliari, via Italia 167, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3057 del 5 luglio 2019. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 35244 del 2 dicembre 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 4

(Condizioni ambientali di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. generale AOO-ISS-0021714 del 16 luglio 2019.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati a tal fine nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dell'Istituto Superiore di Sanità. Il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è notificato alla Sardinia LNG s.r.l., alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Città Metropolitana di Cagliari, al Comune di Cagliari, all'Istituto Superiore di Sanità e all'ARPA Sardegna.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'Istituto Superiore di Sanità, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 6, comma 2. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza sono computati con le stesse modalità sopra descritte.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Roberto Cingolani



IL MINISTRO DELLA CULTURA
Dario Franceschini

